

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2155 del 02/05/2017
Oggetto	M.B. Mangimi S.p.a. sede legale ed impianto in via Emilia n. 310 in Comune di Longiano: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2238 del 02/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Richiamata la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016 di modifica non sostanziale di AIA;

Richiamata la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-4020 del 19/10/2016 di modifica non sostanziale di AIA;

Vista la richiesta della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 20/01/2017, prot. n. PGFC/2017/903 del 23/01/2017, relativa ai seguenti aspetti:

- delimitazione di un'area scoperta impermeabile di pertinenza del distributore con trattamento delle acque di dilavamento ed immissione nella rete fognaria nera;
- variazione emissioni a seguito di modifiche della programmazione dei cicli di produzione legati agli orari di funzionamento;
- richiesta di deroga allo scarico del limite riferito all'azoto nitroso;
- rettifica di alcuni valori riportati in AIA riscontrati non corretti;

Specificato che la documentazione cartacea relativa alla modifica in oggetto è stata presentata in data 10/02/2017 ed acquisita al prot. n. PGFC/2017/2096 del 10/02/2017;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/1219 del 27/01/2017, con cui questa Agenzia, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/1880 del 07/02/2017, con cui questa Agenzia ha chiesto alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico in ragione del fatto che dalla documentazione prodotta, caricata sul Portale IPPC-AIA in data 20/01/2017, risultava un aumento delle ore di funzionamento dei punti di emissione denominati E6, E7 ed E20;

Dato atto che la ditta M.B. Mangimi S.p.a. ha caricato sul Portale IPPC-AIA in data 13/02/2017, prot. n. PGFC/2017/2177 del 13/02/2017, quanto richiesto sulla documentazione acustica;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/2416 del 16/02/2017, con cui questa Agenzia ha dato comunicazione agli Enti del ricevimento della documentazione acustica di completamento ed ha specificato la tempistica per la presentazione di eventuali osservazioni;

Vista la richiesta di approfondimenti pervenuta dall'Unità IPPC di Arpaie prot. n. PGFC/2017/3025 del 28/02/2017 e la relativa richiesta di integrazioni prot. n. PGFC/2017/3143 del 28/02/2017;

Dato atto che la ditta M.B. Mangimi S.p.a. ha caricato sul Portale IPPC-AIA in data 30/03/2017, prot. n. PGFC/2017/4880 del 30/03/2017, le integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/5136 del 04/04/2017, con cui questa Agenzia ha dato comunicazione agli Enti del caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte della ditta M.B. Mangimi S.p.a., della documentazione integrativa ed ha specificato la tempistica per la presentazione di eventuali osservazioni;

Dato atto che la ditta M.B. Mangimi S.p.a. ha caricato sul Portale IPPC-AIA in data 06/04/2017, prot. n. PGFC/2017/5438 del 10/04/2017, integrazioni volontarie relative a chiarimenti sulla documentazione acustica consegnata in data 30/03/2017; tali precisazioni sono state inviate agli Enti con nota prot. n. PGFC/2017/5794 del 18/04/2017;

Vista la comunicazione pervenuta da Hera S.p.a., prot. n. PGFC/2017/5691 del 14/04/2017, in cui:

- si concede una deroga massima al valore di emissione per il parametro Azoto nitroso (NO₂) pari a 2 mg/l;
- si esprime parere favorevole al collettamento alla rete fognaria nera delle acque meteoriche raccolte dall'area di 27,33 m² adibita al rifornimento carburanti (DMP37) a condizione che:
 - alla prescrizione n. 36 dell'AIA vigente sia aggiunto lo scarico *"acque di prima pioggia con trattamento in continuo area distributore carburanti 27,33 m²"*;
 - lo scarico rispetti i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito riportati:

SST<=800 mg/l;

COD<=1.000 mg/l;

BOD5<=800 mg/l;

NH₄<=60 mg/l;

5,5<=pH<=12;

Coloruri<=2.200 mg/l;

Tensioattivi totali<=10 mg/l;

Temperatura<=45°C;

NO₂<=2 mg/l;

Vista la Relazione tecnica inviata dall'Unità IPPC del Servizio Territoriale di Arpaie prot. n. PGCF/2017/5845 del 19/04/2017;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaie, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non

sostanziale di AIA n. 451/2012 della ditta M.B. Mangimi S.p.a., impianto sito in Comune di Longiano in via Emilia n. 310;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

- 1) di **approvare** la richiesta della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA inerente i seguenti aspetti:
 - delimitazione di un'area scoperta impermeabile di pertinenza del distributore con trattamento delle acque di dilavamento ed immissione nella rete fognaria nera;
 - variazione emissioni a seguito di modifiche della programmazione dei cicli di produzione legati agli orari di funzionamento;
 - richiesta di deroga allo scarico del limite riferito all'azoto nitroso;
 - rettifica di alcuni valori riportati in AIA riscontrati non corretti;
- 2) di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i., rilasciata alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore), con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310, come di seguito precisato:

2.1 viene sostituito il paragrafo **A.4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, con quanto di seguito riportato:

A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Planimetria **3A REV. 07/2016** EMISSIONI IN ATMOSFERA;
 Planimetria **3B1 REV. 06/2016** RETE IDRICA;
 Planimetria **3B2 REV. 07/2017** RETE FOGNARIE - ACQUE NERE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI;
 Planimetria **3B3 REV. 07/2016** RETE FOGNARIE - ACQUE METEORICHE E PRIMA PIOGGIA;
 Planimetria **3C REV. 04/2016** PLANIMETRIA DELLE SORGENTI SONORE;
 Planimetria **3D REV. 07/2017** DEPOSITI MATERIE PRIME AUSILIARIE E RIFIUTI;
 Planimetria **3E REV. 03/2016** PLANIMETRIA GENERALE.

2.2 viene sostituita la Tabella 3 del paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06**, con quanto di seguito riportato:

Emissione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima (metri)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E1 Centrale Termica C.T.1 Produzione Vapore (1,75 MW) Metano	2.200	5,8	0,13	12 Alternativamente a E20	Polveri	5 *	/
					Ossidi di Zolfo	35 *	
					Ossidi di Azoto (espressi come Nox)	350 *	
E2 Raffreddamento pellet PC2	24.000	10,5	0,5	22	Polveri	10	Ciclone
					Composti organici volatili (come COT)	50	
E4 Raffreddamento	30.000	11,4	0,28	22	Polveri	10	Ciclone

Emissione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima (metri)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
pellet PC3					Composti organici volatili (come COT)	50	
E6 Mulino cereali M6	4.200	8,1	0,13	15	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente e con pressostato differenziale
E7 Mulino cereali M7	7.800	10,5	0,1	20	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente e con pressostato differenziale
E15 Linea scarico integratori M32	1.300	2,5	0,025	10	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente e con pressostato differenziale
E16 Mulino e linea trasferimento prodotti	2.100	7,5	0,03	21	Polveri	10	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente e con pressostato differenziale
E20 Centrale Termica C.T.3 Produzione Vapore (1,75 MW) Metano	2.200	6	0,125	12 Alternativamente a E20	Polveri	5 *	/
					Ossidi di Zolfo	35 *	
					Ossidi di Azoto(espressi come Nox)	350 *	
E21 Raffreddamento pellet PC1	24.000	27	0,64	22	Polveri	10	Ciclone
					Composti organici volatili (come COT)	50	
E28 Saldatura	1.000	7	0,03	4	Polveri	10	
					Ossidi azoto (espressi come NO ₂)	5	
					Monossido di carbonio	10	

* Limiti riferiti al 3% di ossigeno

""

2.3 viene aggiunta la prescrizione n. 26b al paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06**, come di seguito riportato:

""

26b. Entro il 31/12/2017 il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio (per il solo parametro portata) degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E20. Nel caso in cui il Gestore non provveda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione (relativamente all'aumento di portata) decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni. Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (aofc@cert.arpa.emr.it) ad Arpa la data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E20, con un anticipo di almeno 15 giorni.

Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, il Gestore deve provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni.

Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E20 e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (aofc@cert.arpa.emr.it), indirizzata ad Arpa, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.

2.4 viene aggiunta alla prescrizione n. 36 del paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** (punto 3)), la lettera h), come di seguito riportato: "*h) Acque di prima pioggia di dilavamento con trattamento in continuo dall'area deposito carburante per autotrazione DMP37 di estensione pari a 27,33 m²*";

2.5 viene aggiunto alla prescrizione n. 40 del paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** il seguente punto: "*- disoleatore a gravità per il trattamento delle acque di dilavamento provenienti dal deposito carburante per autotrazione DMP37*";

2.6 al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** vengono inserite le prescrizioni n. 44a e n. 44b, come di seguito riportato:

44a. Il Gestore deve mantenere disponibili ed in perfetta efficienza, presso lo stabilimento, prodotti assorbenti da utilizzarsi al fine di limitare eventuali sversamenti di carburante nell'area DMP37.

44b. L'impianto di disoleazione a servizio del deposito carburante DMP37 deve essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli. Il disoleatore dovrà essere vuotato con adeguata periodicità e comunque con cadenza almeno annuale.

2.7 viene aggiunta alla Tabella del paragrafo **D3.7 Monitoraggio e controllo scarico acque reflue industriali e di prima pioggia**, la seguente riga, come di seguito riportato:

PUNTO DI CONTROLLO	PARAMETRO	TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore Trasmissione	ARPA esame
Disoleatore deposito carburante DMP37	Efficienza di separazione	Pulizia periodica	Almeno annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Registro carico/scarico rifiuti	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

3) di **approvare** la deroga massima al valore di emissione per il parametro Azoto nitroso (NO₂) pari a 2 mg/l a condizione che lo scarico rispetti i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito riportati:

SST<=800 mg/l;
COD<=1.000 mg/l;
BOD5<=800 mg/l;
NH₄<=60 mg/l;
5,5<=pH<=12;
Cloruri<=2.200 mg/l;
Tensioattivi totali<=10 mg/l;
Temperatura<=45°C;
NO₂<=2 mg/l;

- 4) di **stabilire** in merito alle emissioni sonore che:
- **entro 30 giorni** sia realizzata la mitigazione acustica sulla sorgente S3 indicata nella relazione di previsione di impatto acustico caricata sul Portale IPPC-AIA in data 30/03/2017 (prot. n. PGFC/2017/4880 del 30/03/2017) e nella successiva integrazione volontaria caricata sul Portale IPPC-AIA in data 06/04/2017 (prot. n. PGFC/2017/5438 del 10/04/2017);
 - **entro 60 giorni** siano effettuati rilievi fonometrici post-operam di rumore ambientale e di rumore residuo al fine di verificare il limite di immissione differenziale in entrambi i tempi di riferimento presso il ricettore denominato R1. Tali rilievi dovranno:
 - essere eseguiti ad 1 m dalla facciata dell'abitazione rivolta verso lo stabilimento e ad un'altezza di 4 m, in corrispondenza del primo piano;
 - avere tempi di misura rappresentativi;
 - essere eseguiti, con riferimento ai rilievi del rumore residuo, ad impianti completamente fermi in corrispondenza delle fasce orarie più silenziose e per il periodo notturno indicativamente dalle ore 2.00 alle ore 4.00;
 - valutare, con riferimento ai rilievi del rumore ambientale, le fasi acustiche più rumorose dell'attività;
 - **entro 60 giorni** venga presentata ad Arpae una relazione dettagliata in cui siano allegati i profili temporali, sia specificata la presenza o meno di componenti tonali e/o tonali in bassa frequenza ed impulsive, sia contenuta una descrizione accurata delle condizioni di misura, delle sorgenti sonore attive durante ciascun rilievo (con particolare riferimento a quelle aziendali), sia allegata la planimetria indicante esattamente il punto di misura (corredata da fotografie esplicative) e sia descritto l'intervento di contenimento realizzato (corredato dalle relative fotografie). Qualora si rilevassero criticità la ditta deve evidenziare quali sorgenti sonore concorrono al superamento dei limiti, indicando gli interventi di mitigazione acustica necessari;
- 5) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta M.B. Mangini S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6) di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. n. 103964/2012 e s.m.i. che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 7) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. n. 103964/2012 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 8) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1717 del 07/06/2016, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 9) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-4020 del 19/10/2016, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 10) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

- 11) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta M.B. Mangimi S.p.a.;
- 12) di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza all'Unità IPPC del Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL di Cesena, al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena, ad Hera S.p.a., nonché alla ditta M.B. Mangimi S.p.a..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.